



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2674 di data 27 maggio 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

- **Impianto funiviario B033m "Alba – Col dei Rossi", ubicato nell'area sciistica del Belvedere, in Comune di Canazei;**
- **modifica tecnica non sostanziale relativa alla realizzazione di una strada sterrata a servizio della stazione di valle.**

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Sergio BETTOTTI | - Presidente |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - Componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - Componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 17 maggio 2019, con la quale la società Doleda Impianti Funiviari S.p.A., con sede a Canazei, Strèda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario B033m "Alba – Col de Rossi", ubicato nell'area sciistica del Belvedere, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma ing. Alessandro Rizzi datati aprile 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale consiste nella realizzazione di una strada di accesso ai locali interrati della stazione di valle e per il collegamento con il piazzale di sbarco della medesima stazione lato Sud–Est.

Preso atto che l'intervento ricadente solo parzialmente in area urbanisticamente individuata come "Aree sciabili e sistemi piste – impianti" del Piano urbanistico provinciale.

Considerato che la Commissione di coordinamento ha potestà autorizzatoria per opere e/o interventi da realizzare all'interno della perimetrazione di area sciabile del P.U.P.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che gli interventi in argomento sono da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabili dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare, limitatamente agli interventi ricadenti nell'area urbanisticamente individuata come "Aree sciabili e sistemi piste – impianti" del P.U.P la società Doleda Impianti Funiviari S.p.A., con sede a Canazei, Strèda de Pareda, 67, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario B033m "Alba – Col de Rossi", ubicato nell'area sciistica del Belvedere, in Comune di Canazei, quale risulta dalla documentazione citata in premessa,;
2. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
3. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata un'attestazione di presa visione del progetto, resa dal tecnico responsabile, in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica sull'impianto funiviario interessato dai lavori in argomento;

4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di stabilire che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Sergio Bettotti -

SG/GM/SD/fr